



Comune di Vigliano Biellese
Provincia di Biella

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento	2
Art. 2 Destinatari	2
Art. 3 Ambiti di applicazione	2
Art. 4 Accesso alle prestazioni sociali agevolate	3
Art. 5 Validità ed aggiornamento dell'attestazione ISEE	3
Art. 6 Durata delle agevolazioni in ambito educativo/scolastico	4
Art. 7 Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe – Competenze della Giunta Comunale.....	4
Art. 8 Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari	4
Art. 9 Controlli	5
Art. 10 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo	6
Art. 11 Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate	7
Art. 12 Derghe alla presentazione	7
Art. 13 Rinvio ad altre norme ed entrata in vigore	8

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale;
2. Il presente regolamento recepisce:
 - il DPCM 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
 - il Decreto del 17 novembre 2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
 - il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 363 del 29 dicembre 2015, approva i nuovi modelli ISEE e relative istruzioni che sostituiscono, a far data dal 1° gennaio 2016, la precedente modulistica;
 - l'articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, convertito con modificazione dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. 124 del 28/05/2016), che ha modificato il calcolo dell'ISEE per i nuclei con persone con disabilità o non autosufficienti;
 - Il D.P.C.M. n. 13 del 2025 inerente modifiche e integrazioni al Regolamento ISEE che recepiscono e coordinano disposizioni già previste a livello legislativo, che approva il nuovo modello DSU e le relative istruzioni di compilazione;
3. Integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2 Destinatari

1. Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate i cittadini iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali.
2. L'Amministrazione Comunale, di norma, procede con l'individuazione delle agevolazioni concedibili per i singoli servizi comunali nell'ambito della documentazione allegata al Documento unico di programmazione; ulteriori agevolazioni e benefici possono essere oggetto di specifici bandi nei quali sono esplicitati gli ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

Art. 3 Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali, ai servizi assistenziali, ai servizi soggetti a contribuzione, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona, indicati nei successivi punti, direttamente o tramite Consorzio di servizi, dal Comune a diverse categorie di cittadini.
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.
3. Per "prestazioni sociali" si intendono le seguenti prestazioni:
 - Asilo nido e altri servizi per la prima infanzia;
 - Mense scolastiche;

- Servizi pre e post scuola;
 - Centro estivo per minori;
 - - Esenzione/contributi spese sanitarie;
 - Contributo/agevolazioni sui tributi locali qualora il riconoscimento della difficoltà economica competa all'ente locale;
 - Altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Il presente regolamento non si applica ai servizi socio-assistenziali affidati al Consorzio CISSABO.
4. Il presente Regolamento si applica alle prestazioni sociali sopraelencate solo qualora il rispettivo servizio attivato sul territorio comunale preveda espressamente un sistema di riduzione della tassa/tariffa/contributo economico richiesto dal cittadino che si trovi in particolari condizioni economiche e sociali.
 5. Le prestazioni oggetto del presente atto verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte.

Art. 4 Accesso alle prestazioni sociali agevolate

1. Per l'accesso alle tariffe agevolate dei servizi di cui al presente regolamento, il cittadino richiedente la prestazione dovrà presentare, unitamente alla domanda, autocertificazione attestante il valore ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità (ordinario/per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni/corrente). Fermi restando i requisiti di accesso al servizio o allo specifico bando, l'attestazione ISEE, di valore congruo rispetto alle soglie stabilite dall'Amministrazione comunale nel DUP o nello specifico bando, è condizione di accesso al beneficio. La mancata presentazione della stessa comporterà l'applicazione della tariffa massima del servizio o l'impossibilità di inclusione fra i beneficiari del bando.
2. Il cittadino dovrà altresì dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di prestazione agevolata, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; impegnarsi a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione agevolata.
3. L'erogazione delle prestazioni è preceduta da apposita istruttoria curata dal competente Ufficio.
4. La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene da quando la domanda è validamente presentata.

Art. 5 Validità ed aggiornamento dell'attestazione ISEE

1. Le attestazioni ISEE che si presentano per accedere a prestazioni sociali agevolate o a bandi per l'attribuzione di benefici in ambito sociale devono essere valide e aggiornate. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo di comunicarlo ai servizi comunali competenti e di presentare un nuovo ISEE basato sulla composizione del nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione.
2. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione derivano improprie prestazioni agevolate, in quanto erogate sulla base di dati non aggiornati, esse sono considerate indebitamente percepite.
3. Eventuali altre deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.

4. In caso di presentazione di una nuova attestazione ISEE contenente una variazione rispetto alla situazione precedente, gli eventuali effetti del nuovo Indicatore sul beneficio richiesto hanno decorrenza dalla data di acquisizione al protocollo dell'ente.
5. La prestazione sociale agevolata erogata sulla base di un ISEE corrente è erogata nei limiti temporali di validità dell'ISEE corrente stesso.
6. Il Comune ha facoltà, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del DPCM 159/2013, di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Pertanto il beneficiario della prestazione, qualora richiesto dall'Ente, è tenuto alla presentazione di una nuova DSU per il ricalcolo dell'ISEE, sulla base del quale il Comune procede al ricalcolo del beneficio, in mancanza della quale non si potrà procedere all'accoglimento della domanda.

Art. 6 Durata delle agevolazioni in ambito educativo/scolastico

1. Per accedere a tariffe agevolate in ambito educativo-scolastico il richiedente è tenuto a presentare, prima dell'inizio di ciascun anno educativo/scolastico specifica richiesta nei modi e nei tempi annualmente stabiliti dall'Amministrazione, in relazione all'organizzazione degli uffici e dei servizi, corredata da attestazione ISEE valida e aggiornata.
A tali fine, gli uffici competenti rendono noti, anche avvalendosi della collaborazione del Dirigente scolastico, i requisiti di accesso alle agevolazioni, le modalità di presentazione e le eventuali scadenze.
2. Scaduta la validità dell'attestazione ISEE con la fine dell'anno solare, la tariffa agevolata eventualmente concessa di cui al comma precedente permane fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Ai beneficiari di tariffe agevolate, pertanto, è concesso un bimestre di tempo per presentare la nuova attestazione, valida e aggiornata, sulla base della quale verrà confermato, o rivisto, il beneficio per il periodo gennaio-giugno del medesimo anno.
3. Nel caso in cui un beneficiario di tariffa agevolata non provveda a presentare la nuova attestazione di cui al punto precedente nei termini stabiliti, sarà applicata la tariffa massima dal 1° marzo.
4. Qualora il richiedente abbia presentato un'attestazione di ISEE corrente, la durata limitata del medesimo impone la presentazione di una nuova attestazione entro la scadenza, pena la decadenza del beneficio eventualmente ottenuto, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del presente regolamento.

Art. 7 Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle tariffe – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta annualmente e comunque all'atto dell'approvazione delle tariffe comunali relative ai diversi servizi, procede alla verifica degli indici di situazione economica che danno accesso ad eventuali agevolazioni.
2. La Giunta stabilisce per i servizi di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento un valore ISEE oltre il quale l'utente è tenuto a sostenere la tariffa massima, sulla base di tale ISEE definisce le tariffe agevolate e le relative fasce di reddito corrispondenti.

Art. 8 Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

1. E' facoltà del Comune tenere conto, oltre all'ISEE, di ulteriori elementi di valutazione relativi a specifiche situazioni, quali la composizione del nucleo familiare, la relazione del servizio sociale competente circa la necessità motivata di un particolare grado di protezione o situazioni di minori con collocazione extrafamiliare disposta o resa esecutiva dall'Autorità giudiziaria, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali.

Art. 9 Controlli

1. Le agevolazioni saranno concesse, previo accertamento da parte degli uffici competenti della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quelle regolanti l'erogazione del servizio stesso. Le verifiche e i controlli sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M.5.12.2013, n. 159.
2. Per le funzioni di controllo e verifica di cui al comma precedente l'Ufficio competente potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.
3. L'accertamento riguarda esclusivamente le dichiarazioni rese da beneficiario di provvedimento favorevole relativo sia a benefici nella diretta responsabilità del Comune (mensa scolastica, pre e post scuola etc.) sia a prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regione, altri) la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata al Comune.
4. In caso di riscontro di elementi di non veridicità e/o di incongruità sulle dichiarazioni rilasciate e sui dati autodichiarati, sono previste le seguenti conseguenze:
 - penali: come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m. e i., chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 - amministrative: l'Amministrazione è tenuta a far decadere il beneficio dal momento di presentazione della richiesta. In tale caso viene avviato dall'Ufficio competente il procedimento per il recupero delle somme indebitamente ricevute.
5. I controlli effettuati dagli uffici comunali sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE possono essere svolti in forma generalizzata sui richiedenti prestazioni sociali agevolate, in modo puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
6. Il controllo a campione è effettuato almeno annualmente su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati, mediante estrazione casuale di un campione, di norma, non inferiore al 5%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una diversa percentuale nel regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
7. Il Comune attiva un controllo puntuale su tutte le attestazioni ISEE:
 - mediante l'accesso diretto al Sistema Informativo ISEE gestito da Inps verificando l'esistenza dell'attestazione ISEE, la corrispondenza tra il valore attestato da INPS e quello autocertificato dal richiedente nel modello di domanda e l'appropriatezza della tipologia di ISEE rispetto alla prestazione richiesta;

- mediante l'accesso all'Anagrafe Comunale, esaminando la composizione del nucleo familiare dichiarato, consistente nella verifica della corrispondenza dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia risultanti all'Anagrafe Comunale.
8. Ai sensi dell'art. 38 del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate erogate a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, sono comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 10 Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Il Comune si riserva di invitare i richiedenti le prestazioni sociali agevolate a fornire documentazione aggiuntiva alla presenza di:
 - attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato omissioni o elementi di difformità
 - attestazione ISEE il cui valore è pari a zero nonché singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU.

La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

 - nel riscontro, anche casuale, di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o precedentemente dichiarati;
 - nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
 - in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualora il Responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati a presentare la documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza rilevata. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
3. In particolare nel caso di dichiarazione mendace, nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Responsabile del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il Responsabile del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, si provvederà con l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito.

4. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate, l'Ufficio procedente applica le prescritte sanzioni ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12.
5. L'Amministrazione procedente, i Responsabili di settore e del procedimento e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.
6. Nel caso in cui la fruizione di una qualsiasi prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE e il beneficiario della prestazione non presenti l'ISEE o lo stesso presenti irregolarità/incompletezze per cui sono state chieste integrazioni e spiegazioni da parte degli uffici comunali competenti all'istruttoria e l'interessato non abbia adempiuto nel termine assegnato, il Comune provvede ad applicare la compartecipazione massima prevista per la prestazione in questione.

Art. 11 Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'Agenzia delle Entrate/Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono, su richiesta, al Comando della Guardia di Finanza, gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate, con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'Ufficio controllante potrà inviare alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo, con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
4. Per le attività di controllo sulle DSU, gli uffici si avvalgono delle banche dati in proprio possesso nonché quelle messe a disposizione da altri enti, anche in via telematica. Possono inoltre attivare nei confronti di altri soggetti, ulteriori richieste di riscontro in sede di controllo.

Art. 12 Dergoghe alla presentazione

1. Qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l'impossibilità di erogare prestazioni, ovvero di esonerare dall'obbligo di contribuzione al loro costo e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, quest'ultima o l'esonero dalla contribuzione potranno essere erogati, in deroga alle condizioni economiche, con deliberazione della Giunta comunale, sulla base di una relazione professionale prodotta dai Servizi sociali o sociosanitari.
2. Per i nuclei familiari che al momento della richiesta di prestazione agevolata siano beneficiari di interventi socio assistenziali continuativi di sostegno al reddito da parte del CISSABO., verranno razionalizzati gli interventi d'intesa con il Consorzio.

Art. 13 Rinvio ad altre norme ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione automatica, facendo salvi i procedimenti in corso.
3. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate.
4. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.